\_\_\_\_\_\_

## IL PRESIDENTE

- VISTO l'articolo 4 dello Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 166 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- VISTO il Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea, approvato con DPA n. 9 del 27 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;
- VISTA la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;
- CONSIDERATO che nel ruolo della carriera dei Segretari parlamentari risulta la vacanza di sei posti rispetto alla dotazione organica;
- VISTA la deliberazione adottata nella seduta n. 21 del 22 luglio 2010 con la quale il Consiglio di Presidenza ha stabilito di indire un concorso interno, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Segretario parlamentare di prima fascia con le mansioni di addetto alla sicurezza,

## DECRETA

#### ART. 1

## Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso interno per titoli ed esami - riservato al personale dell'Assemblea regionale siciliana - a due posti di Segretario parlamentare di prima fascia con le mansioni di addetto alla sicurezza, nel ruolo del personale della carriera dei Segretari parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo Unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea regionale siciliana e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.

## Il Presidente

# **ART. 2**Requisiti per l'ammissione

- 1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
- a) siano dipendenti in servizio almeno alla seconda fascia stipendiale delle qualifiche delle carriere inferiori presso l'Assemblea regionale siciliana;
- b) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ovvero titolo di studio dichiarato equipollente. Qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso è considerato valido titolo di partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
- 2. Il suddetto titolo di studio nonché gli altri che diano titolo di preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
- 3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
- 4. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.

## ART. 3

## Domanda di partecipazione

- 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
- a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;

\_\_\_\_

## Il Presidente

- b) sulla copia stampabile dal sito *Internet* dell'Assemblea regionale siciliana (http://www.ars.sicilia.it, sotto la voce "Concorsi").
- 2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita all'Assemblea regionale siciliana Servizio del Personale Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, n. 1, 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusivamente, sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l' esclusione dal concorso.
- 3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
- 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, nel caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere.
- 5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
- a) le generalità e la residenza;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
- e) se siano a conoscenza di procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;

\_\_\_\_\_

## Il Presidente

- f) idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre;
- g) il titolo di studio richiesto, allegando a pena di esclusione qualora i titoli di studio siano stati riconosciuti ovvero dichiarati equipollenti, i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero le dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane;
- h) gli eventuali altri titoli professionali, di servizio e culturali posseduti alla data di presentazione della domanda, valutabili ai sensi del successivo art. 7. Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di partecipazione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. N. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà) e successive modifiche e integrazioni:
- i) la data di assunzione in servizio, la qualifica rivestita alla data di pubblicazione del presente bando, nonché l'anzianità maturata in detta qualifica nella seconda fascia;
- l) le lingue scelte fra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo, nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- m) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
- n) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti.
- 6. Il candidato deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.
- 7. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
- 8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice

## Il Presidente

penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

9. Nel frontespizio della busta con la quale viene spedita la domanda i candidati devono indicare la denominazione del concorso, indetto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente bando.

## ART. 4

## Commissione esaminatrice

- 1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
- 2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, sono nominati i membri esperti che intervengono per le prove di lingua e per le altre prove tecniche e che partecipano soltanto alle sedute in cui hanno luogo le predette prove.
- 3. La Commissione dispone le prove d'esame; procede alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti che hanno terminato le prove scritte, previa individuazione dei criteri e prima della correzione degli elaborati; decide sull'ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilisce la graduatoria finale dei candidati.

### ART. 5

### Irricevibilità delle domande

- 1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
- a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
- d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;
- e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

\_\_\_\_\_

## Il Presidente

#### ART. 6

### Cause di esclusione dal concorso

- 1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
- 2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
- a) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- b) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b);
- c) che non siano in possesso dei provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza del titolo di studio conseguito con il diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale;
- d) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
- e) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
- f) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane per i titoli di studio conseguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b):
- g) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- i) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
- l) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego, in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre.
- 3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta celere con avviso di ricevimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

\_\_\_\_

## Il Presidente

- 4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando.
- La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettera h) e comma 8, del presente bando.
- 5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
- 6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

# ART. 7 Titoli

1. I titoli valutabili sono distinti nelle seguenti categorie, alle quali possono essere attribuiti i punteggi entro i limiti massimi a fianco di ciascuno indicati:

## Titoli di studio (fino a un massimo di punti 6):

- a) diploma universitario o laurea specialistica, diploma di laurea, fino ad un massimo di punti 4;
- b) master, fino ad un massimo di punti 2.

## Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 7):

- a) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione o organizzazioni pubbliche anche comunitarie ed internazionali fino a un massimo di punti 1;
- b) servizio di ruolo prestato presso l'Assemblea regionale siciliana almeno alla seconda fascia fino ad un massimo di punti 6:

\_\_\_\_

## Il Presidente

- anzianità nella qualifica di Coadiutore: 0,50 punti per ciascun anno fino ad un massimo di punti 2,50;
- anzianità nella qualifica di Operatore tecnico amministrativo: 0,40 punto per ciascun anno, fino ad un massimo di punti 2;
- anzianità nella qualifica di Assistente: 0,30 punti per ciascun anno fino ad un massimo di punti 1,50.

## Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di punti 7):

- a) attestati di qualifica professionale, nonché partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, immediatamente riconducibili al profilo professionale da ricoprire, fino ad un massimo di punti 5;
- b) attestati di qualifica professionale, nonché partecipazione a corsi di formazione aggiornamento specializzazione e perfezionamento nelle materie oggetto del concorso, escluse le lingue straniere, diversi da quelli di cui al punto a), fino ad un massimo di punti 2.
- 2. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati devono dichiarare nell'allegato al modulo di domanda il soggetto presso il quale hanno seguito i corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento, l'indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del corso o del servizio o dell'attività prestata. Allo scopo si considerano i termini perentori di spedizione di cui all'articolo 3, comma 2. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito concorre a formare il punteggio totale della graduatoria, come specificato nel successivo art. 13, commi 2 e 3.

#### ART. 8

### Prove d'esame

- 1. Le prove d'esame, che hanno luogo a Palermo, sono così articolate:
- a) tre prove scritte;
- b) prove orali e tecnico pratiche.
- 2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le prove scritte di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo indicato, nel

## Il Presidente

giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, muniti dell'avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione e del documento di identità indicato nella domanda di partecipazione.

## ART. 9

### Prove scritte

- 1. Le prove scritte sono così articolate:
- a) risposta a quesiti concernenti l'organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana ed al suo Regolamento interno;
- b) risposta a quesiti concernenti questioni relative alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) risposta a quesiti concernenti il diritto e la procedura penale, con riferimento ai profili di tutela dell'ordine pubblico.
- 2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove di cui al comma 1 i candidati hanno a disposizione 4 ore.
- 3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso.
- 4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 10

Diario delle prove scritte

\_\_\_\_

## Il Presidente

- 1. Il diario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
- 2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata.
- 3. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.

### **ART. 11**

## Diario delle prove orali e tecniche

- 1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
- 2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata.
- 3. Tutte le comunicazioni sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

## **ART. 12**

## Prove orali e tecnico pratiche

- 1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali:
- a) organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana:
- b) diritto e procedura penale, con specifico riferimento ai profili di tutela dell'ordine pubblico;
- c) sicurezza e vigilanza delle sedi e attività di pubblica sicurezza nella disciplina vigente presso le Assemblea legislative e l'Assemblea regionale siciliana;

\_\_\_\_\_

## Il Presidente

- d) accertamento della capacità di utilizzo di personal computer per la elaborazione e lo scambio di documenti.
- e) prova tecnico pratica avente lo scopo di accertare la capacità del candidato di elaborare un piano di emergenza e/o di evacuazione di un luogo di lavoro o in materia di sicurezza informatica.
- f) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese.
- 2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
- 3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.
- 4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo.
- 5. Fermo restando quanto prescritto dal comma 3 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, comma 1, e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

## **ART. 13**

## Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio della materie dell'esame orale (b) sommato al punteggio conseguito nelle prove orali facoltative di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa: a+b+c

2

- 2. Al punteggio finale, inoltre, è aggiunto il punteggio attribuito ai titoli valutabili di cui all' art. 7, secondo i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo articolo 7. Il punteggio complessivo dei titoli non può superare 20 punti.
- 3. Il punteggio totale così risultante costituisce il punteggio di concorso e determina il posto del candidato nella graduatoria dell'indirizzo di appartenenza.

\_\_\_\_

## Il Presidente

4. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

### **ART. 14**

### Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.

## **ART. 15**

## Assunzione dei vincitori

- 1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati, qualora non risultino agli atti dell'Amministrazione. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera dei Segretari parlamentari, secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria definitiva.
- 3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo Unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione, della durata di

\_\_\_\_\_

## Il Presidente

un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

# ART. 16 Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.